

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Gennaio 2022

Santa Lucia di Piave, lì 13 gennaio 2022

Oggetto: **FINANZIARIA 2022: LA NUOVA IRPEF**

Recentemente è stata pubblicata Finanziaria 2022, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2022.

Una delle misure maggiormente attese riguarda la modifica della tassazione IRPEF, con la riorganizzazione delle aliquote e la rimodulazione della detrazione spettante per tipologia di reddito.

È inoltre disposta la riduzione da € 28.000 a € 15.000 della soglia di reddito di lavoro dipendente / assimilato entro la quale, in linea generale, spetta il trattamento integrativo (€ 1.200), c.d. "bonus IRPEF", facendo salva l'attribuzione dello stesso per i redditi non superiori a € 28.000 al sussistere di specifiche condizioni.

## **NUOVI SCAGLIONI / ALIQUOTE / DETRAZIONI IRPEF**

Le modifiche apportate in materia di IRPEF riguardano:

- la **rimodulazione** degli **scaglioni** e delle **aliquote**;
- la misura delle **detrazioni**.

### **SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF**

Con la riscrittura dell'art. 11, comma 1, TUIR, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come di seguito evidenziato.

<b>Scaglioni di reddito e aliquote</b>			
<b>Fino al 2021</b>		<b>Dal 2022</b>	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Oltre € 50.000	43%
Oltre € 75.000	43%		

Come desumibile dalla tabella sopra riportata:

- è stata eliminata l'aliquota del 41%;
- la seconda aliquota è ridotta dal 27% al 25%;
- la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a € 50.000 (il limite dell'aliquota al 38% risultava fissato a € 55.000);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al 43% (anzichè alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di € 75.000).

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

## DETRAZIONI E DEDUZIONI

La progressività dell'IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di detrazioni / deduzioni dall'imposta ovvero dal reddito.

È prevista una **no tax area** derivante dall'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo **decrescenti all'aumentare del reddito**.

### **Detrazioni reddito di lavoro dipendente**

Le detrazioni da lavoro dipendente, disciplinate dall'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), TUIR, risultano così modificate dal 2022.

Detrazioni lavoro dipendente			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
non superiore € 8.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380	non superiore € 15.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380
superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	$€ 978 + € 902 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 8.000)]$	Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000	$€ 1.910 + € 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 15.000)]$
oltre € 28.000 ma non a € 55.000	$€ 978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 28.000)]$	Oltre € 28.000 ma non a € 50.000	$€ 1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$

### **Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi**

Dal 2022 sono modificate anche le detrazioni previste dall'art. 13, comma 5, lett. a) e b), TUIR, a favore dei titolari di:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) e i), TUIR;
- altri redditi di cui agli artt. 53, 66 e 67, comma 1, lett. i) e l), TUIR, ossia da lavoro autonomo, da imprese minori, d'impresa / lavoro autonomo occasionale.

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Detrazioni redditi assimilati lavoro dipendente / altri redditi			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 4.800	€ 1.104	non superiore € 5.500	€ 1.265
• superiore a € 4.800 ma non a € 55.000	€ 1.104 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 4.800)]	superiore a € 5.500 ma non a € 28.000	€ 500 + (1.265 - 500) x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 5.500)]
		oltre € 28.000 ma non a € 50.000	€ 500 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]

Dal 2022 la detrazione è **umentata di € 50** se il reddito complessivo è superiore a € 11.000 ma non a € 17.000. Si ritiene che trattasi di un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva.

## TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Come sopra accennato, ai sensi dell'art. 1, DL n. 3/2020, per il 2021 è previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. "Bonus IRPEF", pari a € 1.200, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000.

Il bonus è rapportato al periodo di lavoro.

Per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, l'art. 2 del citato DL n. 3/2020 riconosce(va) **un'ulteriore detrazione** decrescente all'aumentare del reddito. Ora, l'art. 1, comma 3, Finanziaria 2022 dispone:

- la modifica del citato art. 1, DL n. 3/2020 prevedendo:
  - la **riduzione da € 28.000 a € 15.000** del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo (€ 1.200);
  - il riconoscimento del beneficio in esame anche se il reddito complessivo è **superiore a € 15.000 ma non a € 28.000** a condizione che la somma delle detrazioni:
    - per **carichi di famiglia** di cui all'art. 12, TUIR;
    - per **lavoro dipendente** di cui all'13, comma 1, TUIR;
    - per **interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021** di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, TUIR;
    - per le rate relative alle detrazioni per **spese sanitarie** di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
    - per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici** di cui all'art. 16-bis, TUIR;
    - previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021;

sia **superiore all'imposta lorda**.

Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque **non superiore a € 1.200**, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l'imposta lorda;

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- l'abrogazione del citato art. 2, con conseguente **soppressione dell'ulteriore detrazione** per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2021 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html>

*I migliori saluti*

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261